Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1º ottobre 2007

relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo

(2007/641/CE)

(GU L 260 del 5.10.2007, pag. 15)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2009/735/CE del Consiglio del 24 settembre 2009	L 262	43	6.10.2009
►**M2**	Decisione 2010/208/UE del Consiglio del 29 marzo 2010	L 89	7	9.4.2010
►**M3**	Decisione 2010/589/UE del Consiglio del 27 settembre 2010	L 260	10	2.10.2010
►**M4**	Decisione 2011/219/UE del Consiglio del 31 marzo 2011	L 93	2	7.4.2011
►**M5**	Decisione 2011/637/UE del Consiglio del 26 settembre 2011	L 252	1	28.9.2011

▼B

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1º ottobre 2007

relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo

(2007/641/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ([1]), riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ([2]) (di seguito «l'accordo di partenariato ACP-CE»), in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE ([3]), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ([4]) (di seguito «lo strumento di cooperazione allo sviluppo»), in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE sono stati violati.

(2) I valori di cui all'articolo 3 dello strumento di cooperazione allo sviluppo sono stati violati.

(3) Il 18 aprile 2007 sono iniziate, a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo, consultazioni formali con i paesi ACP e con la Repubblica delle Isole Figi, durante le quali le autorità delle Figi hanno assunto impegni specifici per ovviare ai problemi individuati dall'Unione europea e per la loro stessa attuazione.

([1]) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
([2]) GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.
([3]) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.
([4]) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

▼B

(4) Nonostante siano state assunte iniziative concrete in relazione ad alcuni degli impegni suddetti, molti impegni importanti riguardanti elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-CE e dello strumento di cooperazione allo sviluppo devono ancora essere attuati,

DECIDE:

Articolo 1

Le consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo sono concluse.

Articolo 2

Le misure appropriate di cui alla lettera in allegato sono adottate come misure appropriate ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

▼M5

Essa cessa di produrre effetti il 30 settembre 2012. La decisione sarà riesaminata periodicamente almeno una volta ogni sei mesi.

▼B

Articolo 4

La presente decisione è pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▼M5

ALLEGATO

LETTERA

S.E. Ratu Epeli NAILATIKAU

Presidente della Repubblica di Figi

Suva

Repubblica di Figi

Eccellenza,

l'Unione europea (UE) attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-UE e dell'articolo 3 dello strumento di cooperazione allo sviluppo. Il partenariato ACP-UE è fondato sul rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto, che costituiscono elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-UE e sono, pertanto, alla base delle nostre relazioni.

L'11 dicembre 2006 il Consiglio dell'UE ha condannato il golpe militare nella Repubblica di (Figi).

A norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE, e ritenendo che il golpe militare del 5 dicembre 2006 costituisca una violazione degli elementi essenziali elencati all'articolo 9 dell'accordo, l'UE ha invitato le Figi ad avviare consultazioni, ai sensi dell'accordo di partenariato ACP-UE, per un esame approfondito della situazione e ad adottare misure, se necessario, per porvi rimedio.

La parte formale di tali consultazioni è iniziata a Bruxelles il 18 aprile 2007. L'UE ha espresso all'epoca approvazione per la conferma da parte del governo provvisorio di una serie di impegni fondamentali in materia di diritti umani e libertà fondamentali, rispetto dei principi democratici e stato di diritto, come indicato più avanti, proponendo provvedimenti concreti per la loro attuazione.

Purtroppo da allora si sono registrati diversi passi indietro, in particolare nell'aprile 2009, cosicché attualmente le Figi si trovano in violazione di una serie di impegni assunti, soprattutto per quanto riguarda l'abrogazione della costituzione, il ritardo considerevole nell'organizzazione delle elezioni politiche e le violazioni dei diritti umani. Malgrado il notevole ritardo nel tenervi fede, gli impegni rimangono in buona parte decisamente pertinenti rispetto alla situazione attuale nel paese e per questo motivo sono acclusi alla presente lettera. Per aver deciso unilateralmente di violare una serie di impegni fondamentali, le Figi hanno subito perdite in termini di finanziamenti allo sviluppo.

Tuttavia, nello spirito di partenariato su cui si fonda l'accordo di partenariato ACP-UE, l'UE si dichiara disposta ad avviare nuove consultazioni formali non appena si prospetti ragionevolmente la possibilità di condurle in porto con successo. Il 1º luglio 2009 il primo ministro ad interim ha reso nota una tabella di marcia per le riforme e il ripristino dell'ordine democratico, sulla quale l'UE si dichiara pronta ad avviare un dialogo e a valutare se possa fungere da base per nuove consultazioni. L'UE ha pertanto deciso di prorogare le misure appropriate attualmente in vigore nei confronti delle Figi per offrire la possibilità di nuove consultazioni. Sebbene alcune delle misure appropriate siano attualmente superate, l'UE ha ritenuto che, anziché aggiornarle unilateralmente, sia preferibile vagliare ulteriormente la possibilità di avviare nuove consultazioni con le Figi. È pertanto particolarmente importante che il governo provvisorio s'impegni a garantire un dialogo politico nazionale di ampio respiro e dia prova di flessibilità per quanto riguarda i tempi della tabella di marcia. Fermo restando che la posizione dell'UE è e sarà sempre improntata agli elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-UE e ai suoi principi fondamentali, in particolare per quanto riguarda il ruolo centrale del dialogo e il rispetto degli obblighi reciproci, è importante sottolineare che l'UE non intende trarre conclusioni anticipate sull'esito delle consultazioni future.

▼M5

L'UE si impegna a riesaminare rapidamente e in modo positivo le suddette misure appropriate se, nell'ambito delle nuove consultazioni, le Figi sottoscrivono impegni sostanziali. Viceversa, se la situazione nelle Figi non migliora, il paese subirà ulteriori perdite in termini di finanziamenti allo sviluppo. Nello specifico, le future decisioni dell'UE sulle misure di accompagnamento a favore dei paesi già aderenti al protocollo sullo zucchero e sul programma indicativo nazionale a favore delle Figi a titolo del 10º Fondo europeo per lo sviluppo (FES) verranno prese in funzione della valutazione dei progressi compiuti verso il ripristino dell'ordine costituzionale.

In attesa dello svolgimento delle nuove consultazioni, l'UE invita le Figi a proseguire e a intensificare il dialogo politico rafforzato.

Le misure appropriate sono le seguenti:

— l'erogazione degli aiuti umanitari e il sostegno diretto alla società civile e alle popolazioni vulnerabili possono continuare,

— le attività di cooperazione in corso, in particolare a titolo dell'8º e del 9 º FES, possono continuare,

— le attività di cooperazione possono proseguire, salvo circostanze eccezionali, per favorire il ripristino della democrazia e migliorare la governance,

— può proseguire l'attuazione delle misure di accompagnamento della riforma del settore dello zucchero del 2006. Si tenga presente che l'accordo di finanziamento, firmato a livello tecnico dalle Figi il 19 giugno 2007, prevede una clausola sospensiva,

— la preparazione e, a termine, la firma del programma indicativo pluriennale nell'ambito delle misure di accompagnamento alla riforma del settore dello zucchero per il periodo 2011-2013 possono continuare,

— il completamento, la firma a livello tecnico e l'attuazione del documento di strategia nazionale e del programma indicativo nazionale a titolo del 10º FES, con una dotazione finanziaria indicativa, e l'eventuale concessione di una quota di incentivazione non superiore al 25 % di tale importo sono subordinati al rispetto degli impegni assunti in materia di diritti umani e stato di diritto, vale a dire: rispetto della costituzione da parte del governo provvisorio; pieno rispetto dell'indipendenza del settore giudiziario; revoca, al più presto possibile, dello stato di emergenza reintrodotto il 6 settembre 2007; conformità delle indagini e dei provvedimenti riguardanti tutte le denunce di violazione dei diritti umani con le diverse procedure e strutture previste dalla legislazione delle Figi; massimo impegno del governo provvisorio per impedire che i servizi di sicurezza facciano dichiarazioni a carattere intimidatorio,

— lo stanziamento «zucchero» per il 2007 è stato pari a zero,

— la disponibilità dello stanziamento per il 2008 era subordinata all'organizzazione attendibile e tempestiva delle elezioni in linea con gli impegni concordati, specie per quanto riguarda il censimento dell'elettorato, la ridefinizione delle circoscrizioni e la riforma del sistema elettorale secondo il dettato costituzionale, e all'adozione di misure volte a garantire il funzionamento dell'ufficio elettorale, compresa la nomina di un supervisore delle elezioni entro il 30 settembre 2007 come previsto dalla costituzione. Lo stanziamento «zucchero» per il 2008 è stato annullato il 31 dicembre 2009,

— lo stanziamento «zucchero» per il 2009 è stato annullato a maggio 2009 in seguito alla decisione del governo provvisorio di rinviare le elezioni politiche fino a settembre 2014,

▼**M5**

— lo stanziamento per il 2010 è stato annullato prima del 1º maggio 2010 per mancanza di progressi nell'ambito del processo democratico. Tuttavia, vista la grave situazione del settore dello zucchero, la Commissione ha accantonato parte dello stanziamento per fornire assistenza diretta alla popolazione che dipende direttamente dalla produzione di zucchero onde alleviare le ripercussioni negative sul piano sociale. I fondi sono gestiti in modo centralizzato dalla delegazione dell'UE a Suva e non tramite il governo,

— lo stanziamento indicativo a titolo del programma indicativo pluriennale 2011-2013 nell'ambito delle misure di accompagnamento per i paesi già aderenti al protocollo sullo zucchero sarà reso disponibile se si giungerà a un accordo nell'ambito del processo di consultazione, in assenza del quale lo stanziamento potrà finanziare unicamente eventuali interventi intesi a ridurre le ripercussioni sociali,

— potrà essere eventualmente preso in considerazione un sostegno specifico mirato alla preparazione e all'attuazione dei principali impegni, soprattutto in vista della preparazione e/o dello svolgimento delle elezioni,

— non vengono pregiudicate né la cooperazione regionale né la partecipazione delle Figi a tale cooperazione.

Il rispetto degli impegni sarà verificato in base a quanto specificato nell'allegato della presente lettera in termini di dialogo regolare e di reale cooperazione. Sono previste missioni di valutazione e di controllo con le relative relazioni.

L'UE si aspetta inoltre che le Figi collaborino pienamente con il Forum delle isole del Pacifico per l'applicazione delle raccomandazioni formulate dal gruppo di personalità riconosciute a livello internazionale (Eminent Persons' Group), avallate dai ministri degli esteri del Forum riuniti a Vanuatu il 16 marzo 2007.

L'UE continuerà a seguire con estrema attenzione gli sviluppi nelle Figi. A norma dell'articolo 8 dell'accordo di partenariato ACP-UE, verrà condotto con le Figi un intenso dialogo politico al fine di garantire la tutela dei diritti umani, il ripristino della democrazia e il rispetto dello stato di diritto, fino a quando entrambe le parti non saranno giunte alla conclusione che il dialogo rafforzato ha conseguito il suo scopo.

In caso di rallentamento, interruzione o inversione di tendenza nel rispetto degli impegni da parte del governo provvisorio, l'UE si riserva il diritto di adeguare le misure appropriate.

L'UE ribadisce che i privilegi di cui le Figi beneficiano nell'ambito della cooperazione con l'UE dipendono dal rispetto degli elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-UE e dei principi sanciti dallo strumento di cooperazione allo sviluppo. Per dimostrare all'UE la sua ferma intenzione di rispettare gli impegni concordati, il governo provvisorio deve compiere progressi rapidi e sostanziali in tal senso.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio dell'Unione europea

Per la Commissione europea

▼M5

ALLEGATO DELL'ALLEGATO

IMPEGNI CONCORDATI CON LA REPUBBLICA DI FIGI

A. **Rispetto dei principi democratici**

Impegno n. 1

Indire elezioni politiche libere ed eque entro 24 mesi dal 1º marzo 2007, fatti salvi i risultati della valutazione effettuata dai revisori indipendenti nominati dal segretariato del Forum delle isole del Pacifico. Il processo in vista delle elezioni sarà monitorato, adeguato ed eventualmente riveduto congiuntamente in base a parametri concordati. Ciò presuppone, in particolare, che:

— il governo provvisorio adotti, entro il 30 giugno 2007, un calendario per il completamento delle diverse misure preparatorie in previsione delle nuove elezioni politiche,

— il calendario indichi le date per il censimento dell'elettorato, la ridefinizione delle circoscrizioni e la riforma del sistema elettorale,

— la definizione delle circoscrizioni e la riforma elettorale siano conformi alla costituzione,

— si adottino gli opportuni provvedimenti per garantire il funzionamento dell'ufficio elettorale, compresa la nomina di un supervisore delle elezioni, entro il 30 settembre 2007 in conformità della costituzione,

— il vicepresidente sia nominato conformemente alla costituzione.

Impegno n. 2

Nell'adottare iniziative e cambiamenti di rilievo a livello legislativo, finanziario o di altre politiche, il governo provvisorio deve tener conto delle consultazioni con la società civile e con le altre parti interessate.

B. **Stato di diritto**

Impegno n. 1

Il governo provvisorio deve profondere il massimo impegno per impedire che i servizi di sicurezza facciano dichiarazioni a carattere intimidatorio.

Impegno n. 2

Il governo provvisorio deve far rispettare la costituzione del 1997 e garantire il funzionamento normale e indipendente delle istituzioni costituzionali delle Figi, come la Commissione per i diritti umani, la Commissione per il servizio pubblico e la Commissione per gli uffici costituzionali. Vengono tutelate l'indipendenza sostanziale e il funzionamento del Gran consiglio dei capi.

Impegno n. 3

Garantire il pieno rispetto dell'indipendenza del potere giudiziario, che deve poter svolgere liberamente le sue funzioni e le cui sentenze devono essere rispettate da tutte le parti interessate. In particolare:

— il governo provvisorio si impegna a nominare il tribunale di cui alla sezione 138, paragrafo 3, della costituzione entro il 15 luglio 2007,

— d'ora in poi, le nomine e le revoche dei giudici dovranno svolgersi nel pieno rispetto del dettato costituzionale e delle norme procedurali,

▼M5

— sarà evitata qualsiasi ingerenza nel processo giudiziario da parte dei militari, della polizia o del governo provvisorio, e sarà garantito il pieno rispetto delle professioni giuridiche.

Impegno n. 4

Tutti i procedimenti penali per corruzione devono svolgersi attraverso i canali giudiziari adeguati e tutti gli altri organi eventualmente istituiti per indagare sui presunti casi di corruzione devono operare entro i limiti costituzionali.

C. **Diritti umani e libertà fondamentali**

Impegno n. 1

Il governo provvisorio adotta tutte le misure necessarie affinché qualsiasi denuncia di violazione dei diritti umani sia oggetto di indagini o provvedimenti conformemente alle diverse procedure e strutture previste dalla legislazione delle Isole Figi.

Impegno n. 2

Il governo provvisorio revoca lo stato di emergenza a maggio 2007, fatte salve eventuali minacce per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Impegno n. 3

Il governo provvisorio garantisce che la Commissione delle Figi per i diritti umani possa operare in piena indipendenza conformemente alla costituzione.

Impegno n. 4

La libertà di espressione e la libertà dei media, sotto qualsiasi forma, sono pienamente rispettate, conformemente alla costituzione.

D. **Verifica dell'attuazione degli impegni**

Impegno n. 1

Il governo provvisorio si impegna a intrattenere un dialogo regolare per consentire la verifica dei progressi compiuti e fare in modo che le autorità e/o i rappresentanti dell'UE e della Commissione europea possano accedere liberamente alle informazioni riguardanti tutte le questioni connesse ai diritti umani, al ripristino pacifico della democrazia e allo Stato di diritto nelle Figi.

Impegno n. 2

Il governo provvisorio collabora pienamente con eventuali missioni dell'UE incaricate di verificare e valutare i progressi.

Impegno n. 3

Il governo provvisorio invia ogni tre mesi, a decorrere dal 30 giugno 2007, relazioni sui progressi compiuti per quanto riguarda gli elementi essenziali dell'accordo di Cotonou e gli impegni assunti.

Va osservato che per affrontare efficacemente determinate questioni occorre un'impostazione pragmatica, che tenga conto della realtà attuale e, al tempo stesso, sia rivolta al futuro.